

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2410

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TORCHIO, BORRI, ALESSI, ROJCH, ALOISE, TASSONE, CORRAO, PIREDDA, GELPI, SANESE, CAROLI, ARMELLIN, ZANFERRARI AMBROSO, LUSETTI, TEALDI, POLIZIO, BIAFORA, CANCIAN, FRASSON, ANTOCI, BACCARINI, CASTELLOTTI, FRANCESCO FERRARI, DIANA, TISCAR**

Modifica all'articolo 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, recante norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti

*Presentata il 17 marzo 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti, già beneficiari di trattamento previdenziale obbligatorio diverso dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e architetti (CNPAIA), devono poter salvaguardare il diritto di esercizio continuativo della libera professione, pienamente acquisito con l'abilitazione e con la conseguente iscrizione all'albo professionale, ma oggi condizionato dall'iscrizione alla Cassa, stante i dettami della legge n. 6 del 1981, e quindi in pratica subordinato all'accettazione di un duplice sistema previdenziale obbligatorio. Tenuto principalmente conto che: il primo sistema è ritenuto dagli

interessati esaustivo in ordine alle esigenze della categoria; la suppletiva iscrizione alla Cassa comporterebbe, per contro, un oneroso impegno finanziario, superfluo oltretutto in rapporto alla futura fruizione; nel diverso trattamento previdenziale riservato ad altre categorie professionali di cittadini italiani è esplicitamente sancito il carattere facoltativo di iscrizione alla Cassa (confrontare tra le altre, la legge 29 gennaio 1986, n. 21, all'articolo 22); occorre ripristinare un trattamento omogeneo per condizioni analoghe in omaggio al criterio di equità, si è a più riprese rappresentata la viva esigenza di modificare la legge 3 gennaio 1981, n. 6.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Dopo il quinto comma dell'articolo 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è inserito il seguente:

« È facoltativa l'iscrizione alla Cassa da parte degli ingegneri e architetti, espletanti attività di libero professionista a carattere continuativo, che già fruiscano di trattamenti pensionistici obbligatori presso enti o istituti previdenziali diversi, derivanti da distinte attività dai medesimi svolte anche precedentemente all'iscrizione all'albo ».